

Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC

Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Le istruzioni del 31 agosto 1994¹ per la pianificazione delle reti emittenti OUC sono modificate come segue:

Art. 3

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) pianifica e coordina le frequenze secondo il piano internazionale delle frequenze (Convenzione di Ginevra 84) e le raccomandazioni determinanti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

² La qualità della trasmissione per la ricezione mobile deve essere misurata con il sistema AO (registrazione automatica dell'analisi oggettiva). L'UFCOM determina e pubblica i parametri tecnici del sistema AO.

Art. 11 n. 30 e 31

Per la diffusione di programmi radiofonici di emittenti locali e regionali devono essere previste le seguenti zone:

30. Regione di Zugo

Emittenti: 1

Zona A: Cantone di Zugo; distretto di Affoltern

Zona B: Distretto di Muri; distretto di Hochdorf; tratto Sihlbrugg – Adliswil; tratto Reiden – Sursee – Sempach; rimanente del distretto di Sursee (se vi sono frequenze disponibili); distretto di Svitto

31. Regione di Uri – Svitto – Glarona

Emittenti: 1

Zona A: Distretto di Svitto; Küssnacht a. R.; Einsiedeln, Höfe, March; tratto Ziegelbrücke – Schwanden, Altdorf – Amsteg

¹ FF 1994 III 1424, 1996 II 883

Zona B: Distretto di See, Gaster; rimanente del Cantone di Uri; Muot-
hatal; tratto Sattel – Biberbrugg; Ägerital; rimanente del Can-
tone di Glarona; città di Zugo

II

La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2001.

15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz